

## Catalogazione e diritti d'autore

*Dott.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli - Ufficio Centrale per i Beni Archeologici, Architettonici, Artistici e Storici*

Prima di affrontare il tema che mi è stato affidato, devo precisare che non possiedo una competenza giuridica specifica, ciò che potrebbe rivelarsi anche un vantaggio, dato che l'uso del gergo tecnico sarà molto limitato e il risultato – mi auguro – abbastanza intelligibile. Dei diritti d'autore mi sono occupata perché ho fatto parte di un gruppo di lavoro sulla proprietà intellettuale nell'ambito del Memorandum d'intesa per l'accesso multimediale al patrimonio culturale promosso dalla DG XIII della Commissione Europea fra il 1996 e il 1998. Il mio intervento è in buona parte basato sul rapporto redatto in quell'occasione.

Perché e in che modo i diritti d'autore toccano la sfera della catalogazione? Il problema è divenuto cruciale da quando il catalogo si è costituito come banca dati informatizzata potenzialmente accessibile al pubblico. In precedenza infatti il riconoscimento della proprietà intellettuale nel suo doppio versante morale e economico non si poneva come diritto da esercitarsi, perché l'uso di questi dati era strettamente interno alle pubbliche amministrazioni.

In termini estremamente semplificati, possiamo dire che in una banca dati catalografica entrano in gioco due tipi di diritti d'autore o connessi: quelli relativi al contenuto, ossia ai dati raccolti e elaborati, e quelli relativi al contenitore, ossia al *data base* in quanto tale. Nella prima categoria rientrano i diritti che il gestore della banca dati possiede o

deve acquisire (attraverso la c.d. *right clearance*) prima di costituirla; nella seconda categoria rientra invece quel diritto *sui generis* che la direttiva 96/9/CEE attribuisce alle banche dati quando, per la scelta o la disposizione del materiale, costituiscono una creazione dell'ingegno propria dell'autore.

Soffermiamoci sulla prima categoria. Per capire con quali diritti altrui il catalogo deve fare i conti, dobbiamo ricorrere a un'ulteriore bipartizione, quella fra diritti morali e diritti d'uso. I diritti morali, che non sono trasferibili, comprendono: il diritto a decidere se rendere o non rendere pubblica un'opera, il diritto di essere riconosciuti pubblicamente come autori (diritto di paternità) e il diritto di opporsi ad alterazioni o interventi sull'opera (diritto d'integrità). In linea di massima ai catalogatori viene sempre riconosciuto il diritto di paternità, poiché il loro nome figura nelle schede, mentre quello di integrità può essere rivendicato solo nei limiti della soggezione al controllo sulla correttezza del contenuto e sul rispetto delle regole di catalogazione che di norma è una clausola espressa del contratto.

I diritti d'uso (copyright), che invece sono trasferibili, comprendono: la riproduzione, la creazione di opere derivate (incluse le traduzioni), la distribuzione di copie, la comunicazione al pubblico, la proiezione, la trasmissione e via dicendo. La durata della loro protezione negli Stati membri dell'Unione Europea è

stata uniformata dalla direttiva 93/98/CEE, recepita in Italia nel 1997. Il limite temporale varia a seconda del tipo di opera. Tutte quelle che attengono alla sfera della creazione artistica (opere di pittura, grafica, scultura architettura, film, audiovisivi, etc.) sono protette fino al settantesimo anno dalla morte dell'autore. Le fotografie, quando non sono esse stesse opere d'arte, godono non del diritto d'autore in senso pieno ma dei c.d. diritti connessi, che sono quelli di interpretazione e esecuzione, la cui durata è di 15 anni. La direttiva 91/250/CEE ha inoltre esteso la protezione ai programmi computerizzati. La digitalizzazione al momento si considera compresa fra i procedimenti fotografici. Nel catalogo possono dunque confluire i diritti non solo dei catalogatori ma anche degli artisti, dei fotografi e dei produttori di software. La legislazione italiana non tutela i diritti degli artisti figurativi contemporanei con la stessa incisività di quella britannica e statunitense e questa categoria da noi è tradizionalmente più debole di quella degli artisti interpreti. La riproduzione fotografica delle opere d'arte contemporanea non è stata ancora affrontata seriamente dal punto di vista del copyright, se si escludono alcuni tentativi da parte della SIAE, ma non si può non tenerne conto. Tuttavia il catalogo ha come oggetto prevalentemente beni culturali che sono già di pubblico dominio. Si trova dunque assai più spesso di fronte alla *clearance* dei diritti dei fotografi interpreti, soprattutto se si considera la crescente tendenza ad avvalersi di operatori esterni. La soluzione più semplice è quella di prevedere la cessione dei diritti d'autore già in sede di contratto, sempre che l'altro contraente accetti. Diversamente - a meno che non si sia

già deciso di usare i dati e le immagini protetti solo per scopi interni che non implicano alcuna riproduzione, diffusione eccetera - il pagamento può essere effettuato direttamente al titolare concordando la tariffa o mediante società che, come la SIAE, riscuotono i diritti per conto dei loro aderenti applicando di solito percentuali fisse.

I proprietari di opere d'arte non sono titolari di diritti d'autore, a meno che non abbiano acquisito quelli relativi alle fotografie. Possono però limitare l'accesso e assoggettare a pagamento anche la ripresa fotografica *ex novo*. E' la materia che, per quanto riguarda i beni culturali dello Stato, è stata disciplinata dalla legge 4/93 (legge Ronchey), e soprattutto dal suo regolamento. La finalità del catalogo, che non solo è esclusivamente culturale ma è anche e soprattutto diretta soddisfare un interesse pubblico, esclude evidentemente che si possano applicare delle royalties nella cessione di immagini fra amministrazioni pubbliche. In linea teorica lo stesso dovrebbe valere anche nei confronti delle opere di proprietà privata, ma questo dipenderà anche dal grado di accessibilità che si attribuirà in futuro alle banche dati catalografiche, argomento già affrontato nel corso di questo convegno.

Illustrati i diritti che precedono la costituzione della banca dati, passiamo a considerare quelli che sorgono quando essa viene costituita. Si tratta, come ho già detto, di un diritto sui *generis*, che si traduce nella facoltà di impedire o regolare sia l'estrazione della totalità o di una parte sostanziale del contenuto sia il suo reimpiego mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o altre forme analoghe. La durata della protezione è di 15 anni, ma il termine

torna a decorrere ogni volta che la banca dati viene modificata o reintegrata in forma sostanziale. La direttiva CEE sulla protezione delle banche dati pone però anche dei limiti all'esercizio del diritto. Il più importante è il c.d. esaurimento del diritto alla prima vendita: la prima vendita di una copia all'interno dell'Unione Europea esaurisce i diritti di poter seguire la rivendita di quella stessa copia. Vi sono poi delle forme di estrazione e reimpiego ritenute irrilevanti, che vengono consentite all'utente legittimo.

Una base di dati catalografica gode dunque di un diritto dal quale potrebbe trarre dei vantaggi economici. La decisione di esercitarlo anche per finalità economiche è però ancora una volta legata al tipo di accesso che si vuole consentire e anche alla scelta 'politica' di rendere o non rendere questo accesso oneroso. Non spetta a me entrare nel merito di questa questione. Mi limiterò a illustrare alcuni dei problemi che potrebbero sorgere se si decidesse di accordare un accesso ampio. La possibilità di un accesso libero, ossia indiscriminato mi sembra infatti da escludere comunque, perché inciderebbe sulla riservatezza dei dati. Il catalogo infatti contiene anche alcune informazioni, per esempio quelle relative ai proprietari di beni culturali vincolati, che non possono essere comunicate non solo a un privato, anche se le chiede per scopi di ricerca, ma nemmeno a un'amministrazione pubblica diversa da quella che ha titolo di possederle<sup>1</sup>. Ipotizzando dunque che gli altri dati siano tutti consultabili e che la consultazione sia soggetta a pagamento, andrà individuato un sistema di *licensing* e, se la banca dati appartiene a più soggetti, anche un modo distribuire gli utili che

dovrebbe anzitutto essere stipulato in una convenzione. Questi soggetti sono di norma enti pubblici; perciò il valore aggiunto intellettuale che deriva dalla creazione delle normative, dei vocabolari, dei thesauri, ossia di tutte le regole che caratterizzano la banca dati catalografica come tale non dà luogo a una paternità intellettuale individuale, perché di solito è il frutto di un lavoro collettivo e viene prodotto nell'ambito di un rapporto di impiego che, almeno in Italia, impedisce la generazione di diritti d'autore in capo alla singola persona.

Per la protezione di diritti – che è indispensabile prevedere quando si voglia trarne un provento – le nuove tecnologie stanno fornendo sistemi sempre più perfezionati. Lo schema tipico prevede tre livelli: 1. controllo sull'accesso, attraverso una combinazione di passwords, autenticazioni, autorizzazioni e criptazioni; 2. restrizione dell'uso; 3. *watermarks* e altri sistemi di marcatura che garantiscano l'autenticità e forniscano la prova della proprietà del diritto quando si debba perseguire l'uso illecito.

E' comunque il caso di ricordare che ogni sistema di protezione e *licensing* dei diritti è costoso e che a volte le azioni legali necessarie per riscuotere il pagamento costano più dell'utile che si ricava alla fine. Sono però possibili anche soluzioni intermedie, come quella di cominciare ad attivare il sistema di protezione per testarlo nella fase iniziale, e renderlo operativo alla prima o seconda integrazione sostanziale.

Va infine ricordato che le banche dati catalografiche sono di tale estensione da rendere facile l'estrazione di parti che possono essere considerate non sostanziali e che, senza generare diritti per chi le gestisce, possono invece

esporre a usi impropri le opere protette di terzi.

Vi sono dunque molte valutazioni da compiere prima di decidere se conviene sfruttare il *diritto sui generis*, tenendo presente che uno degli errori da evitare quello di consentire un accesso ampio ed essere poi costretti a limitarlo o addirittura a interromperlo.

#### NOTE

1 Fra la conclusione del convegno e la pubblicazione degli atti è entrato in vigore il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, che all'art. 16 prevede il trattamento separato dei dati concernenti le opere dichiarate o incluse negli elenchi che devono redigere gli enti proprietari di beni culturali. Stabilisce inoltre che la loro consultabilità debba essere disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.